

# Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite

FASCICOLO FINALE

22 novembre 2021

## SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,  
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  
del lavoro e per esigenze indifferibili (2426)**

### **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.1**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

#### **Art. 1.**

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato valido e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato entro

il 31 marzo 2023, in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018.

---

### **1.7**

BERUTTI, PEROSINO

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021»*

*Conseguentemente, dopo le parole «entro il 30 novembre 2021.» inserire i seguenti periodi «Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita rideterminazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà cura di Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmettere i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»*

---

### **1.8**

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, sopprimere le parole: "e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021".*

---

### **1.9 (testo 2)**

SALVINI, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, GRASSI, BERGESIO, ALESSANDRINI, RUFA, DE VECCHIS, PIZZOL

*"font-size:medium">Al comma 1, sostituire le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 15 dicembre 2021, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 215 milioni per l'anno 2021, si provvede:*

*a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso*

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

d) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### 1.13

IWOBI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Al comma 1 sostituire le parole: « entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021».

---

### 1.14

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

#### ARTICOLO 1

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: «**entro il 31 dicembre 2021**».

---

### 1.24

PITTELLA, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro

rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".

---

### **1.27**

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".*

*Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2021.*

---

### **1.31**

MARINO, CARBONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. I versamenti dovuti in ragione della rateizzazione ottenuta a seguito della comunicazione prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono considerati tempestivi, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, se effettuati entro il 31 dicembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato."

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Rottamazione-ter" aggiungere le seguenti: "per i versamenti"*

---

### 1.32

ASTORRE

*Dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: "3-ter. Con riferimento alle somme dovute dagli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le rate da corrispondere nell'anno 2020, il versamento di quelle da corrispondere nell'anno 2021 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018:*

a) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2021;

b) entro il 31 agosto 2022, relativamente alle rate in scadenza il 31 maggio 2021, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021.

*3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»*

---

### 1.0.14

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 1-bis**

*(IRAP - proroga versamento)*

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

---

### **1.0.15**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

1-*bis*. (Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)

All'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 sostituire le parole "2020" con "2021", ovunque ricorrano, e le parole "90" con "100".

---

### **1.0.16**

MODENA, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

«Articolo 1-*bis* (Proroga della sospensione delle verifiche di inadempienza per il pagamento dei debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni)

1. Sino al termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021, e con l'articolo 1 del decreto legge 23 luglio n.105, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n.144, non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-*bis*, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2021 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

---

**1.0.17 (testo 2)**

BAGNAI, SIRI, MONTANI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)*

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal

2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.



12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 255 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **1.0.18**

DELL'OLIO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di piano di pagamento  
straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata

non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

*b)* al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

*c)* la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

*d)* la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

*e)* la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

3. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui al comma 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente. Il piano di pagamento certificato, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui al comma 1, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 2, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui al comma 1, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui al presente articolo. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

## Art. 2

### 2.7

PITTELLA, MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « centocinquanta giorni» con le seguenti: « centottanta giorni»*

---

## 2.8

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Al comma 1, sostituire la parola: "centocinquanta" con la seguente: "centottanta".*

---

## 2.10

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire la parola: "centocinquanta", con la seguente: «centottanta».*

---

## 2.11

IWOBI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS

*Al comma 1 sostituire le parole: « in centocinquanta giorni» con le seguenti: « in centonovanta giorni».*

Conseguentemente, all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: « 3.441.272.932 euro per l'anno 2021»;

b) Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) quanto a 72 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## 2.13

BOTTICI, MATRISCIANO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. È altresì fissato in centocinquanta giorni il termine dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12.»

---

## 2.14

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

---

## 2.0.1

VITALI, TOFFANIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima

del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

---

## **Art. 3**

### **3.3**

IWOBI, BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, ROMEO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, la parola: « diciotto », è sostituita dalla seguente: « venti».*

b) *Al comma 2, le parole: « 31 ottobre 2021», sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021».*

---

### **3.5**

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 2, sostituire le parole: "in essere alla data dell'8 marzo 2020" con le seguenti: "per tutti i piani di rateizzazioni in essere".*

---

### **3.7**

PITTELLA, MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: « 31 ottobre» con le seguenti: « 31 dicembre»*

---

### 3.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

#### ARTICOLO 3

Al comma 2, sostituire le parole: "*31 ottobre 2021*", con le seguenti: **«31 dicembre 2021»**.

---

### 3.10

BERUTTI, PEROSINO

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021».*

---

### 3.14

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis "Ai sensi del presente articolo, restano comunque valide la remissione dei termini anche per i contribuenti che non hanno effettuato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione."*

---

### 3.16

MARINO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».*

*3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentare a decorrere dal 1° gennaio 2022».*

---

### 3.0.1

FERRO, TOFFANIN, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. È riaperta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta che sono presenti in bilancio o che eventualmente sono state utilizzate con obbligo di ricostituzione, generate dalle operazioni di rivalutazione di cui al decreto legge 23/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 40/2020, al decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020 e al decreto legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%, rateizzabile in 3 anni.»

---

### 3.0.2

PAGANO, TOFFANIN, MALLEGGNI, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022. Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel



caso di modifica del *temporary framework* che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per il 2021, si provvede:

a) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 60 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 344,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

### 3.0.4

DI PIAZZA, LICHERI, CATALFO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'imposta sul valore aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.

3. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **3.0.5**

LICHERI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Contributi per il settore sportivo)*

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 3.0.6

FERRO, TOFFANIN, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.»

---

### 3.0.7

MODENA, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

1. All'articolo 6 del decreto legge 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità

ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge."

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti".»

### 3.0.8

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2020, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute

ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

---

### **3.0.9**

DI PIAZZA, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 3-bis**

*(Disposizioni in materia di piani di dilazione)*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «72 rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «120 rate mensili»;

2) al secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 100.000 euro»;

b) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

c) al comma 3, alinea, le parole: «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».

---

### 3.0.10

DI PIAZZA, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche alla disciplina in materia di ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 72-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 72-*bis*.1

*(Sospensione delle ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).*

1. A seguito dell'esecuzione della procedura di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, per il contribuente il quale abbia presentato ed ottenuto una rateazione ed abbia provveduto a versare la prima rata, fino alla data del saldo dei pagamenti previsti dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-*bis*, concesso dall'agente della riscossione, sono sospesi i versamenti delle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il sostituto d'imposta di cui all'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 1, non opera le ritenute alla fonte di cui al medesimo comma per tutta la durata del periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data del versamento della intera somma dovuta stabilita dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-*bis*, concesso dall'agente della riscossione."

2. Le ritenute già operate alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunque essere versate.»

---

### 3.0.11

DI PIAZZA, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche alla disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48-bis, comma 1, le parole: *"non procedono al pagamento"* sono sostituite dalle seguenti: *"procedono al pagamento della sola quota pari al cinquanta per cento della somma complessiva da liquidare"*;

b) all'articolo 72-bis, dopo comma 2, è aggiunto il seguente: *"2-bis. Con riferimento ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito, il pignoramento sulle somme ricevute dal beneficiario ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, a titolo di pagamento dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica, non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Il pignoramento eseguito oltre i limiti di cui al primo periodo è parzialmente inefficace per la quota eccedente detti limiti. L'inefficacia di cui al secondo periodo è rilevata dal giudice anche d'ufficio."».*

---

### 3.0.13 (testo 2)

TOFFANIN, MALLEGGNI, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Art. 3-bis*

*(Definizione agevolata)*

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;



f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 31 marzo 2022, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## **Art. 5**

### **5.1**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4*

---

### **5.2**

D'ALFONSO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la tariffa corrispettiva di cui al successivo comma 668, non sono dovute per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato."

---

### **5.6**

GASPARRI, MALLEGNI, SCIASCIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole » 12 mesi« sono sostituite con le seguenti: con »24 mesi«.

---

### **5.8**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica

COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240."

---

## **5.10**

CARBONE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».

---

## **5.18**

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) *Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,".*»

---

## 5.19

PRESUTTO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»"

---

## 5.20

BAGNAI, FERRERO, ZULIANI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come

disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»

---

## 5.24

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 8, al quarto periodo sono abrogate le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta";

b) al comma 12:

1) all'ultimo periodo, sono abrogate le seguenti parole: "e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10";

2) dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti: "Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per l'accertamento e per il recupero dei crediti d'imposta nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dal presente comma.".

---

## 5.28

PITTELLA, STEFANO, COLLINA

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: « 8-bis. Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate"».*

---

## 5.31

MARINO, TOFFANIN, CARBONE, SBROLLINI

*Dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. I soggetti di cui al comma 7, al fine di valutare se accedere alla procedura di riversamento spontaneo prevista dai commi 7 a 10, possono richiedere una valutazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delineata la procedura relativa a tale richiesta. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

---

## 5.33

MARINO

*Al comma 12, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Entro sessanta giorni dall'istanza di riversamento, da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2022, tali imprese possono richiedere il riversamento in unica soluzione dell'intero importo del credito oggetto di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.»*

---

## 5.34

MARINO, TOFFANIN, CARBONE, SBROLLINI

*Al comma 12, ultimo periodo, le parole «senza possibilità di applicare» sono sostituite con le seguenti: «con possibilità di applicare».*

---

### 5.35

PITTELLA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

"12-bis. Dal mese di gennaio 2022, il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è versato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni."

"12-ter. Entro il 31 dicembre 2022, al fine di ottimizzare le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione del gioco del bingo anche in conseguenza della epidemia Covid-19 ed in previsione della riattribuzione delle relative concessioni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adotta un regolamento individuante le misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta del gioco e l'occupazione nel settore, nonché le modalità di innovazione e sviluppo tecnologico atte a garantire l'evoluzione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco incentivando la diffusione delle tecnologie digitali."

*Conseguentemente:*

a) *al comma 15, sostituire le parole: "commi da 7 a 12" con le seguenti: "commi da 7 a 12-bis" e le parole: "35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029" con le seguenti: "50,3 per l'anno 2022, 38,3 per l'anno 2023 e 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029"*

b) *dopo il comma 15, aggiungere il seguente: « 15-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, si provvede, quanto a 14,7 milioni per l'anno 2022 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### 5.36

DI PIAZZA, DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».*

---

### 5.37

DELL'OLIO, DI PIAZZA, CASTALDI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:* «12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».

---

### 5.38

DI PIAZZA, DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:* «12-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022».

---

### 5.40

MARINO, TOFFANIN, CARBONE, SBROLLINI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, inserire, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia deve richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere, provvedendo a notificare l'invio di tale richiesta anche all'impresa interessata, la quale può, pertanto, far pervenire direttamente al Ministero la relazione tecnica di cui all'articolo 11-bis o eventuale altra documentazione. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti."»

---



#### 5.41

DI PIAZZA, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:* «12-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti."».

---

#### 5.42

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, MODENA

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel comma 5, al terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti"».

---

#### 5.43

MARINO, TOFFANIN, CARBONE, SBROLLINI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al terzo periodo, le parole «può richiedere» sono sostituite dalle seguenti «deve richiedere».

---

#### 5.44

MARINO, CARBONE

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione di cui al periodo precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

---

#### 5.45

MARINO, CARBONE

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"12-bis. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole "simili relative a diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti "e diritti connessi" e dopo le parole "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari".

---

#### 5.48

PRESUTTO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato.".

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici»*

---

## 5.52

PITTELLA

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"»;

«13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni"»;

«13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "cloud computing" inserire le seguenti: "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)»;

---

## 5.56

DELL'OLIO, MATRISCIANO

*Sopprimere il comma 14.*

---

## 5.59

PITTELLA

*Al comma 14, dopo le parole: « revisori legali» aggiungere le seguenti: « e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4., abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. »*

---

## 5.66

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis. L'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto."

---

## 5.69

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 3 mila milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, del di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

## 5.70

RICCIARDI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 28-quarter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".».

---

### **5.75**

GASPARRI

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera h) si inserisce la lettera i) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e) se soggetti certificati secondo la norma UNI 11511.»

---

### **5.76**

BOTTICI, MATRISCIANO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano altresì quando il ritardo o l'omissione nel versamento sia causato da accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza per ragioni estranee alla propria responsabilità e riferite a casi di grave, comprovata e incolpevole situazione di difficoltà del debitore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti i termini e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma".».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, inserire il seguente:* "3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 14-*bis*, determinati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

**5.79**

MARINO

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

---

**5.82**

MASINI, TOFFANIN

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

---

**5.84**

PITTELLA

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

---

**5.85**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole »superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire«

sono sostituite dalle seguenti: »superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milione di euro.«

---

### **5.87**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

14-*bis*" All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato."

14-*ter*"Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

---

### **5.92**

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

---

### **5.95 (testo 2)**

PITTELLA

*Pittella*

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.»

---

### **5.100**

FLORIS, CALIGIURI, TOFFANIN

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole "*apposita dichiarazione*" sono aggiunte le seguenti: "*Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare*".

---

### **5.104**

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo:

*"Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".*

---



## 5.109

CALIGIURI

*All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".

---

## 5.114

PAROLI, TOFFANIN

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno, che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica, elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile *fuel cell*, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno. Le colonnine che riforniscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture.

14-ter. Gli incentivi si applicano con le medesime modalità di cui al comma 1 esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche locali intelligenti *smart grid*.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

---

## 5.120

BERNINI, MASINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO,

GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:*

"15-bis. Alla tabella A, parte II bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies*) è inserito il seguente: «1-sexies) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico».

15-ter. All'articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «e strumenti musicali» sono soppresse."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 5.122

DAMIANI

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

### 5.123

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-*bis* Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;

d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;

g) le imprese di assicurazioni.»

---

#### 5.124

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-*bis*. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

15-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 15-*bis*, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

---

#### 5.127

BINETTI, MALLEGNI

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: " , al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite con le seguenti: "e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2022".

15-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-*bis*, sono destinate alla ricerca nel campo dei Tumori polmonari e alle nuove tecnologie diagnostiche *Next Generation Sequencing* (NGS), per una medicina di precisione fortemente personalizzata. A tal fine è istituito nello stato di previsione

del Ministero della salute un apposito Fondo, in cui confluiscono le predette maggiori entrate.

*15-quater.* Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma *15-ter*, con cadenza triennale, tra le istituzioni che svolgono le attività di ricerca di cui al citato comma.»

---

### **5.128**

BUCCARELLA

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente «15-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, all'articolo 1, comma 4, al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole »e si riferisce alla sola imposta effettivamente evasa«.*

---

### **5.130**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«16. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma *1-bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

b) all'articolo 1, comma 3, eliminare "La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate";

c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma *1-bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma *1-bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi *2-bis* e 3,";

e) all'articolo 1, comma 6-*bis*, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola "dichiarazione" inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

g) all'articolo 4, comma 3-*bis*, dopo la parola "articolo," inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

h) all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, dopo la parola "commi 2-*bis* e 3, "inserire "previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

17. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola "sottoscrizione" inserire "da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".»

## 5.132

DAMIANI

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi dispo-

nibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

---

### 5.133

PEROSINO

*All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. A decorre dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10% del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della Salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

---

### 5.135

DAMIANI, MODENA, GASPARRI, TOFFANIN

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

"15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di

1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

---

## 5.136

IWOBÌ, DE VECCHIS, FERRERO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL

«Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

"*15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indica-



zioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

*15-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

---

## 5.139

CALANDRINI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

"*15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Ar-

ma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

*15-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190."

---

## 5.142

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:*

**«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".**

b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

**"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suinducati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";**

**15-ter. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:**

**"4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»**

---

#### **5.143-bis**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

**"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suinducati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri in-**

termediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

---

## 5.148

MALLEGNI, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«16. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

---

### 5.150

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

**«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al primo periodo, le parole "della presentazione della dichiarazione," sono soppresse;**

**b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.»**

---

### 5.153

MALLEGNI, TOFFANIN

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«16. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

- nel primo periodo, sopprimere le parole «della presentazione della dichiarazione,»

- sopprimere il secondo e terzo periodo.»

---

### 5.155

GUIDOLIN, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:* «15-bis. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono fatte salve le richieste presentate in data antecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva unica anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui l'atto è rogitato.»

---

### 5.0.1

COLLINA, PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis.**

*(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di *design* e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.».

---

#### 5.0.4

MARINO, CARBONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Defiscalizzazione delle minusvalenze su investimenti destinati a investimenti in PMI italiane)*

1. Le minusvalenze realizzate e le perdite derivanti da liquidazione relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *PMI italiane* possedute direttamente ovvero per il tramite di strumenti finanziari che investano almeno l'80% dei propri fondi in imprese italiane, possedute ininterrottamente per almeno 5 anni, sono deducibili dal reddito delle persone fisiche in misura pari al 40 per cento. Tali minusvalenze e perdite da liquidazione possono essere comunicate agli intermediari finanziari e portate da questi a riduzione dei redditi di capitali e dei redditi diversi conseguiti nei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui al D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461.

---

#### 5.0.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 5-bis.**

*(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

---

## 5.0.12

FERRARA, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."»

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.»

---



### 5.0.15

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis**

*(Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate)*

All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, dopo le parole «non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica».

---

### 5.0.17

PITTELLA

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 5-bis**

*(Formazione continua dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni)*

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'anno Accademico 2022/2023, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riser-

va e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

---

## 5.0.18

### CALIGIURI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis.

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*1-bis.* L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise

*1-ter.* per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

· Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

· le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

· le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

---

## 5.0.20

MARINO, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.».

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

- Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

- le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

---

## 5.0.21

### TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 5-bis**

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*«1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153, e 10 ottobre 2003, n. 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del presente testo unico.»*

*1-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1-bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.»*

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite:

a) le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto."

---

## 5.0.28

Marco PELLEGRINI, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

*a)* affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

*b)* maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

*a)* in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

*b)* nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022,

apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

*c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

*e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

*f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non deter-

minano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

*b)* il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma *i* anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma *i* debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

*a)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

*b)* i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

*c)* le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

*d)* le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma *i*, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma *1* l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni



di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

---

### **5.0.35**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

---

### **5.0.45**

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis**

*(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)*

All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.*

---

#### **5.0.47**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Art.5-bis*

*(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)*

1. All'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere a) e b) le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

---

#### **5.0.52**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 5-bis**

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

---

### 5.0.53

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis**

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

---

### 5.0.54

FARAONE, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)*

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità

per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.

5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione o riduzione di almeno il 50 per cento, per l'anno 2021, dei pagamenti dell'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

## 5.0.55

FARAONE, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5- bis.

*(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020.».

---

**5.0.56**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 5-bis**  
*(Imposta di soggiorno)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: « 1-quater. La qualificazione giuridica da attribuirsi alla figura dell'albergatore in relazione alla gestione della tassa di soggiorno, così come specificata nel comma 1-ter, deve intendersi valida, ad ogni effetto di legge ed ai fini della sua esclusione dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del c.p., a far data dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.»

---

**5.0.59**

NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**  
*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-quater e il comma 5-quinquies sono abrogati. Restano fermi gli effetti contrattuali generati dalle disposizioni sui contratti di lavoro sportivo professionistico, regolati dalla legge n. 91/1981 e dal decreto legislativo n. 36/2021, in corso e fino alla loro naturale scadenza o antecedente all'approvazione della presente legge.»

---

## 5.0.60

CARBONE

### Improponibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni".

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»

---

### 5.0.63

DI PIAZZA, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure a sostegno delle attività di  
Bed and Breakfast a gestione familiare).*

1. All'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: *"strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Bed and Breakfast a gestione familiare"*;

b) dopo le parole: *"dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast"*, sono aggiunte le seguenti: *"a gestione familiare".».*

---

### 5.0.65

DELL'OLIO, DI PIAZZA, CASTALDI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore."

2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022.».

---

## 5.0.70

DELL'OLIO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis

*(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.*

*5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario."*

b) *all'articolo 81, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:*

*"1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative, possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 66, comma 5-bis."*

*1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.*



1-*quater*. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria alla quale ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.».

## 5.0.72

GIROTTO, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Misure in materia di esenzione dal canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico)*

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, per gli anni 2021 e 2022 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia elettrica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Mini-

stero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

## **5.0.76 (testo 2)**

CROATTI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Esenzione imposta municipale propria e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, nonché per gli immobili e le relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività. L'imposta di cui al precedente periodo non è dovuta altresì per gli anni 2022 e 2023.

2. All'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021". A tale fine è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 240.650.000 di euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

## **5.0.78**

DELL'OLIO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo).*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono interpretazione autentica degli articoli da 170 a 181 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **5.0.81**

DELL'OLIO, DI PIAZZA, CASTALDI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione.)*

1. L'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

---

### **5.0.82**

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### *Art.5-bis*

*(Esenzione dall'Irpef dei redditi dei canoni di locazione a uso commerciale non percepiti)*

1. I redditi derivanti da canoni di locazione a uso commerciale, non percepiti dai proprietari a causa dei mancati pagamenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2022.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### **5.0.84**

PAROLI, TOFFANIN, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### *«Art.5-bis*

*(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è riconosciuto per gli anni dal 2022 al 2024, alle imprese che investono nella riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP, in relazione alla produzione d'idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della pro-

duzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## 5.0.85

DI PIAZZA, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.5-bis.

*(Istituzione di un regime opzionale in caso di uscita dal regime forfettario)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dopo il comma 71, inserire i seguenti: "71 -bis. Il contribuente che nell'anno di imposta supera il plafond annuale massimo di ricavi o compensi di cui alla lettera a) del comma 54 per un ammontare non superiore ad euro 35.000,00, può, in alternativa alla fuoriuscita dal regime di cui al precedente comma 71, optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, alle seguenti condizioni:

a) nel primo anno di imposta, successivo a quello in cui oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento;

b) nel secondo anno di imposta, successivo a quello in cui il contribuente oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo al primo anno, incrementato di un ulteriore 10 per cento;

*71-ter.* Al contribuente che opta per il regime biennale di cui al precedente comma *71-bis*, le aliquote dell'imposta sostitutiva previste ai precedenti commi 64 e 65, sono aumentate di cinque punti percentuali"

*71-quater.* Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il supero, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione cui al precedente comma *71-bis*, non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*71-quinquies.* A decorrere dal terzo anno di imposta successivo a quello in cui avviene il supero, il contribuente che si è avvalso dell'opzione cui al precedente comma *71-bis*, fuoriesce definitivamente dal regime forfetario".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 800 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.».

---

## 5.0.87

CAMPARI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, ROMEO, SAPONARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "fino all'importo di euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.100".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,70 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## 5.0.91

FERRARI, ALFIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche



per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## 5.0.92

CAMPARI, SAPONARA, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 5-bis.

*(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli autocaravan destinati a persone con disabilità)*

1. A decorrere dal 2022, alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«1-sexies) gli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

---

### 5.0.93

DELL'OLIO, DI PIAZZA, CASTALDI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)*

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti."

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

---

### 5.0.95

SALVINI, SIRI, BAGNAI, ROMEO, MONTANI, BERGESIO, BORGHESI, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)*

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 110 milioni di euro per l'anno 2022, 1.132 milioni di euro per l'anno 2023 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo

12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

## **5.0.97**

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Modifiche in materia di termini di versamento)*

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

«1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi;

2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi;».

3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.»

---

#### **5.0.98 (testo 2)**

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni a favore a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi)*

1. Al fine di sostenere i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto delle proroghe delle sospensioni dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di 100 milioni per l'anno 2022 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo la cui esecuzione è stata sospesa a causa del blocco sfratti, e prevede l'erogazione in un'unica soluzione tramite anticipo bancario direttamente al locatore, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché del ricorso depositato per sfratto per morosità o del ricorso per decreto ingiuntivo per canoni non riscossi, al

fine della certificazione dell'inadempienza contrattuale. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **5.0.100**

FERRERO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis. (Modifiche all'art. 1 comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

All'articolo 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole "situati nel territorio comunale," sono soppresse.

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore del comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data".»

---

### **5.0.103**

PITTELLA

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente.*

#### **Art. 5-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non infe-

riore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di ciascun anno del periodo in considerazione;

b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fiscale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;

c) L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b); in caso di motivate condizioni finanziarie, economiche e logistiche e territoriali, dichiarate dal soggetto gestore, che non hanno consentito il raggiungimento delle prescrizioni e requisiti, l'Agenzia adotta un provvedimento di autorizzazione temporanea alla gestione del deposito fiscale assegnando un termine non superiore a sei mesi per adeguarsi. Decorso inutilmente tale termine, l'attività non si intende autorizzata».

---

## Art. 6

### 6.1

MARINO, CONZATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.3**

PITTELLA, MANCA, COLLINA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.4**

DELL'OLIO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.5**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Abrogare l'articolo.*

---

**6.6**

DI PIAZZA, PUGLIA, MATRISCIANO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;*

*b) sopprimere il comma 10.*

---

## 6.8 (testo 2)

PESCO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Non sono soggetti a maggiorazione i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.»;

b) *al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «L'Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni che presentano profili di rischio, al fine di un controllo preventivo. Inoltre, l'Agenzia medesima, sospende fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni, su richiesta del contribuente stesso, al fine di una verifica preventiva sul possesso dei requisiti per il beneficio fiscale»;

c) *al comma 10, sostituire le parole:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore del presente articolo».

---

## 6.9

NUGNES, LA MURA

*Al comma 3, sopprimere le parole: "marchi d'impresa".*

---

## 6.12

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Eco-*



nomico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».

---

#### **6.14**

PITTELLA, STEFANO, COLLINA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un'istanza ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».*

---

#### **6.15**

PITTELLA, STEFANO, COLLINA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».*

---

#### **6.16**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, MODENA

*Al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."*

---

## 6.21

PITTELLA, STEFANO, COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma 9-*bis*: "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

b) il primo periodo del comma 10 è soppresso;

c) al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.».

## 6.0.1

SCIASCIA, TOFFANIN, PEROSINO, CALIENDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 6-*bis*

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è

diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**2.** Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per

l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

## 6.0.2

MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 *ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrisponden-

te riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 6.0.3

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 *ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'eser-

cizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

3. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che

nell'ambito degli «istituti superiori» sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. »

#### 6.0.4

SANTANGELO, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 *ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in proprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo,



e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 6.0.8

BORGHESI, SIRI, MONTANI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 6-bis**

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

"10. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

---

## 6.0.9

TURCO, RICCIARDI, GIROTTI, CASTALDI, DELL'OLIO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

b) dopo il comma 1059-bis è aggiunto il seguente: «1059-ter. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

2. Al fine di rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si

applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

---

### **6.0.10 (testo corretto)**

DELL'OLIO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Semplificazioni in materia di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per l'asseverazione del pagamento dell'accisa sui prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 13 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39.

2-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma **2-bis**, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico.»

---

## 6.0.15

DELL'OLIO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Semplificazioni in materia di ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera»;

b) dopo l'articolo 9-ter è aggiunto il seguente:

### **"Art. 9-quater.**

*(Ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)*

1. L'ingresso in Italia di titolari di redditi da pensione di fonte estera non appartenenti all'Unione europea che intendono trasferirsi in maniera temporanea nel territorio dello Stato può essere consentito al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la prova che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

2. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera.

3. Le procedure di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il visto di ingresso per titolari di redditi da pensione di fonte estera deve essere rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

5. Il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera è rinnovabile per un periodo di un ulteriore anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo."

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 9-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

## **6.0.18**

TURCO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 6-bis**

*(Disposizioni in materia di destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, secondo criteri di proporzionalità che tengano conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite

le disposizioni attuative del presente articolo nonché le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020."

---

## **6.0.21**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **Art. 6-bis**

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.

---

**6.0.22**

PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 6-bis**

*(Visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta per gli interventi indicati nell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."

---

**6.0.27**

TURCO, RICCIARDI, GIROTTO, CASTALDI, DELL'OLIO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta in



corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

### **6.0.31**

D'ALFONSO, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionisti-

che è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:

- b) i contributi previdenziali e assistenziali;
- c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi entro il 31 dicembre 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### **6.0.33**

TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Ripporto delle perdite fiscali delle PMI a esercizi precedenti)*

1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga al limite previsto dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fino a un milione di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, possono essere integralmente computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta in corso dal 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2022 per l'intero importo che trova capienza nei rispettivi ammontari.

2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

---

## Art. 7

### 7.5

PESCO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2-ter. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022".

*2-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

»

---

## **7.0.2**

MORONESE, LEZZI, LANNUTTI, BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **Art. 7-bis**

*(Detraibilità' degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « ,nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A 2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

4. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per:

a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;

b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;

c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria;

d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione;

e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

## 7.0.5

PITTELLA, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato

per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;»

---

### **7.0.11**

DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*nonché le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica*».

2. Le disposizioni dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

---

### **7.0.15**

LUPO, CIOFFI, TRENTACOSTE, DE PETRIS, DONNO, COLTORTI, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CASTALDI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di incentivazioni ai vettori aerei)*

1. All'articolo 13, comma 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: " garantendo il principio di rotazione degli

operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare semestralmente, sul proprio sito *web*, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di *co - marketing*;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori."»

---

#### **7.0.20**

L'ABBATE, DI GIROLAMO, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)*

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato;

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".»

---



### 7.0.23

NASTRI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

*(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8)*

1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 7-bis**

*(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe).*

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, l'incarico ricevuto per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate, tenendo conto della superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto, senza che rilevi la potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).».

### **7.0.31**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 21 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.»

---

### **7.0.33**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### *Art. 7-bis*

*(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

*Conseguentemente all'articolo 11, i commi 13 e 14 sono soppressi.*

---

#### **7.0.40**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO, CIRIANI, RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### *Articolo 7-bis*

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286", nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionale di guida.

---

#### **7.0.44**

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Articolo 7-bis**

1. All'articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 1, lettera a-*bis*), è abrogato.

2. Dal 10 novembre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intende valida la normativa previgente.»

---

#### **7.0.45**

DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis.**

*(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413,  
in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'  
Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)*

1. All'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero*».".

---

#### **7.0.46**

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 7-bis (Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022, a euro 14.403.488 per il 2023 e a euro 16.098.016 per il 2024 si provvede mediante parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-*ter* del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-*ter*

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

1. All'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-*ter*, sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-*quinquies*. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

#### 7.0.47

VALLARDI, BERGESIO, SIRI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 7-bis.**

*(Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)*

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti «e in attuazione delle Sentenze delle Corti di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,»

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente: «10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far

fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **7.0.49**

FREGOLENT, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Deduzioni per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **7.0.50**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, 7, inserire il seguente:*

#### **Art. 7-bis**

*(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up «ricerca-sviluppo»)*

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

---

### **7.0.51**

RUSPANDINI, IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Articolo 7-bis**

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge

11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## 7.0.55

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---



### 7.0.65

MATRISCIANO, DI GIROLAMO, COLTORTI, PUGLIA, CATALFO, ROMANO,  
GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali?» della missione «Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

## Art. 8

### 8.1

AUGUSSORI, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

*"a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli»;*

*a-ter) al comma 2-bis le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»."*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*"3-bis. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1, lettera a-bis).*

*3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificate dal comma 1, lettere a-bis) e a-ter), del presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

*3-quater. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».*

*3-quinquies.* In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettere *a-bis*) e *a-ter*), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

*3-sexies.* Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

*3-septies.* Agli oneri derivanti dai commi *3-quinquies* e *3-sexies*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

---

### 8.3

AUGUSSORI, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*"a-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.»".*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a-bis), si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

*3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma*

1, lettera a-bis), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

---

## 8.6

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "a carico dell'INPS", aggiungere le seguenti: «, nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,»*

---

## 8.7

TOFFANIN, DE POLI, FLORIS, GALLONE, SCIASCIA, CALIENDO, PEROSINO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,"*

---

### 8.0.1

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Semplificazione in materia di certificazione medica di malattia)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55-*quinquies*, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato.";

b) all'articolo 55-*septies*:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "assenza per malattia", sono inserite le seguenti: "protratta per un periodo superiore a tre giorni";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.1. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Il decreto di cui al precedente periodo è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

---

#### **8.0.4**

DE VECCHIS, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI,  
PIZZOL

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 8-bis**

1. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

---

#### **8.0.5**

MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni per la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

«e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»

2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro per il 2022, in 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 8.0.6

AUGUSSORI, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 8-bis.**

*(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: *«che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste»* sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *«1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.»*;

c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 62,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

---

### **8.0.7 (testo 2)**

MISIANI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 8-bis**

*(Disposizioni in materia di assegno di invalidità civile)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022."

---

### **8.0.8**

FARAONE, PARENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Modifiche all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole «che non svolgono alcuna attività lavorativa» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'attività lavorativa dalla quale derivi in ogni caso il riconoscimento dello stato di disoccupazione ai sensi del comma 15-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26».

b) Al comma 2, dopo le parole «di non svolgere alcuna attività lavorativa» inserire le seguenti: «ovvero la sussistenza delle condizioni di cui al comma 15-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. »

---



## Art. 9

### 9.4

PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAPONARA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Ai conseguenti oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

---

### 9.5

PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

*Conseguentemente:*

a) al comma 7, dopo le parole: «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» inserire le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2022»;

c) sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

## 9.6

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

*(Congedi parentali)*

Al comma 9, le parole: " 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

---

## 9.7

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 9 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con "fino al termine dell'emergenza sanitaria"*

---

## 9.0.2

PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 9-bis.**

*(Esonero contributivo per datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale per lavoratori con figli minori o con disabilità)*

1. Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trasformino il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli conviventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio o dei figli, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

---

#### **9.0.4**

CANDURA, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Articolo 9-bis*

«Al fine di sostenere le particolari esigenze derivanti dall'attività lavorativa, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»

---

## 9.0.7

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: *"a più di un lavoratore dipendente"* sono sostituite dalle seguenti: *"a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare"*;

b) al terzo periodo, dopo le parole: *"alternativamente"* sono inserite le seguenti: *"ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare"*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

---

## Art. 10

### 10.1 (testo 2)

IWOBI, CANDIANI, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*"font-size:medium">Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di*

*cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.».*

*Conseguentemente:*

a. *al comma 2, sostituire le parole: «212,2 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «247,2 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b. *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 326,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

---

## **10.2**

FLORIS, DORIA, MARILOTTI, LICHERI, CUCCA, FENU, LUNESU, EVANGELISTA, TOFFANIN, SCIASCIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria», inserire le seguenti: «e Air Italy in liquidazione» e al terzo periodo, sostituire le parole: «63,5 milioni», con le seguenti: «79,5 milioni»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «212,2 milioni», con le seguenti: «247,2 milioni»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «275,7 milioni», con le seguenti: «326,7 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 3:*

a) *all'alea, sostituire le parole: «356.629.374 euro per l'anno 2022», con le seguenti: «407.629.374 euro per l'anno 2022»;*

b) *alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2021», inserire le seguenti: «, 51 milioni di euro per il 2022».*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di Air Italy in liquidazione».*

---

## 10.4

TURCO, CATALFO, LUPO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di cui al comma 1 e i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)»

---

## Art. 11

### 11.1

ALESSANDRINI, BERGESIO, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, sostituire al primo periodo le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021» con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario*

*e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.».*

*Conseguentemente:*

a) al comma 3, sostituire le parole: «*tredici settimane*» con le seguenti: «*venticinque settimane*»;

b) all'articolo 17, comma 3, alinea, sostituire le parole: «*356.629.374 euro per l'anno 2022*» con le seguenti: «*963.929.374 euro per l'anno 2022*»;

c) all'articolo 17, comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: «*r-bis) quanto a 607.300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*».

---

## **11.2**

**DI PIAZZA, PUGLIA, MATRISCIANO**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021», con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022».*

2) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria.»*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Le tredici settimane», con le seguenti: «Le venticinque settimane».*

---

### 11.8

CATALFO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Al comma 2, al primo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici»*

*Conseguentemente, al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici».*

---

### 11.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I datori di lavoro rientranti nel bacino dei potenziali beneficiari delle misure di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dall'effettiva fruizione dei relativi benefici, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli art. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta altresì preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.»

---

### 11.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Al comma 4 sostituire le parole da "la fine del mese successivo a quello in cui", fino alla fine del comma, con le seguenti: «al 31 dicembre 2021" e dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente



riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## **11.12**

PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";

b) al comma 3-*ter*, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **11.14**

DAL MAS

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "commi 1, 2 e 6" inserire le seguenti: ", nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, richiamato al precedente comma 3,"*

---

### 11.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Al comma 7, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", e restano altresì sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".*

---

### 11.16

MISIANI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

"9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

---

### 11.20

FREGOLENT, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il Corpo della Guardia di finanza verifica, in collaborazione con l'INPS, entro trenta giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc e la veridicità delle informazioni dichiarate dal richiedente sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le

*informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.».*

---

### **11.21**

CATALFO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMANO, ROMAGNOLI, PIRRO

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera b-*bis*) è soppressa.
- b) il comma 1.1 è abrogato.

14-*ter*. I contratti stipulati o prorogati sulla base delle disposizioni abrogate in forza del comma 14-*bis* del presente articolo mantengono validità fino alla loro scadenza.»

---

### **11.27**

MATRISCIANO, PIRRO, PUGLIA, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Sopprimere il comma 15.*

---

### **11.28**

MATRISCIANO, PIRRO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. All'articolo 31, comma 1, quinto periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

---

### 11.29

MATRISCIANO, PIRRO, PUGLIA, CATALFO, GUIDOLIN, ROMANO, ROMAGNOLI

*Al comma 15, sostituire le parole: «il quinto periodo è soppresso», con le seguenti: «il quarto e il quinto periodo sono soppressi».*

---

### 11.31

D'ALFONSO

*Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:*

15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

---

### 11.32

PEROSINO

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di

cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

---

### **11.33**

CARBONE, MARINO

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

---

### **11.35**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. In relazione a tali costi non si rendono applicabili le sanzioni proporzionali previste ai fini delle imposte dirette dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e le disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.".

*Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: » e in materia di somministrazione di lavoro«*

---

### **11.36**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«17-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021 e di 30 milioni di euro annui , a decorrere dal 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."»

---

### **11.37**

FERRARI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

"17-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa."

---

### 11.0.1

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, istituire il seguente:*

#### Articolo 11-bis

*(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziare alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)*

1. E' istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà», destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di «*assegno di solidarietà*» in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

- a) privi di reddito familiare;
- b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
- c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 11, sopprimere il comma 13*

---

### 11.0.2

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente*

#### Art.11-bis

*(Riduzione del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)*

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, a partire dall'anno 2022:

*a)* le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

*b)* le imprese costituite da meno di diciotto mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di dodici settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità riferite alla misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.



#### 11.0.4

MATRISCIANO, PUGLIA, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 11-bis**

*(Salvaguardia del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'articolo 1, commi 300 e 304, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell' articolo 8, commi 1, 2 e 8, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, nell'articolo 22-bis, commi da 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, nell'articolo 2 commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, nonché nell'articolo 11 del presente decreto-legge.»

---

#### 11.0.5

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Articolo 11-bis**

1. Al fine di sostenere programmi di investimento nel settore turistico in chiave sinergica con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di promuovere le attività turistiche in aree interne, per il recupero di strutture dismesse, di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale degli inter-

venti, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato, per l'anno 2021, degli importi corrispondenti alle risorse di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate entro il 31 dicembre 2021. Il programma degli interventi è definito con apposito decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.»

---

## **Art. 12**

### **12.2**

BAGNAI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis. Le disposizioni in materia di mobilità del personale, in relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, non si applicano, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, al medesimo personale ivi indicato si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.*

---

#### **12.0.4**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 12-bis.**

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, la dotazione organica dell'Accademia Nazionale dei Lincei è incrementata di n. 5 unità di personale non dirigenziale. L'Accademia Nazionale dei Lincei, per il biennio 2022-2023 è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di n. 3 unità appartenenti all'area C posizione economica C1 e di n. 2 unità appartenenti all'area B posizione economica B1. A tal fine è autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa di euro 238.669,83, di cui euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

#### **12.0.5**

DELL'OLIO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)*

1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dall'ente strumentale CRI.»

---

### **12.0.7**

BORGHESI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

Art. 12 bis

*(Disposizioni in materia di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle forze armate)*

All'articolo 1626 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

2. «Ai lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai che, per qualunque esigenza delle Forze Armate, prestano o hanno prestato servizio presso il Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana, è garantita l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653».

---

### **12.0.11 (testo 2)**

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie)*

1. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità,.

2. Con riferimento al settore concorsuale di cui al comma 1, ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale, le scuole equipollenti sono la scuo-

la di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e la scuola di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, in quanto in possesso dei requisiti minimi previsti dalla direttiva 2005/36/CE per l'esercizio della medicina generale nel SSN.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede con proprio decreto ad integrare le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti ai fini dell'accesso ai ruoli della dirigenza medica tramite pubblico concorso.».

---

#### **12.0.16**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 12-bis**

*(Definizione del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa*

*ai fini della pensione di invalidità civile)*

All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"Comma 1-*bis*

Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa di cui al comma 1 sussiste anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge in esame n. 247/2007 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".

---

### **12.0.17**

PIRRO, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca."»

---

### **12.0.18**

DI PIAZZA, PIRRO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Detassazione del trattamento accessorio del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale)*

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 173.150.801,67 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

## **12.0.19**

STABILE, FLORIS, PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Articolo 12-bis**

*(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 570 milioni di euro per il 2022, si provvede:

a) quanto a 170 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 400 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 12.0.22

FEDELI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis**

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

»*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;«.

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, dopo la lettera *g*), è aggiunta, la seguente:

»*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;«.

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e, e successive modificazioni, dopo la lettera *g*), è aggiunta, la seguente:

»*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; «.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---



### **12.0.23**

FEDELI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. All'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

»5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."«

---

### **12.0.24**

LOREFICE, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni per l'esercizio in forma societaria dell'attività odontoiatrica)*

1. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria.»".

---

**12.0.26**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, BOTTICI, PIRRO,  
NOCERINO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.»

---

**12.0.28**

VANIN, PIRRO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)*

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole "che non svolgono attività lavorativa", sono sostituite con le seguenti: "che svolgono attività lavorativa che produce un reddito annuale uguale o inferiore ad euro 4.931,29".».

---

## 12.0.42

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis**

*(Modifiche all'articolo 34-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)*

1. All'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti parole: "*, di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

*b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:»1-bis: "Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti in popolazione migrante ospitata nelle strutture e nei centri di sbarco e accoglienza temporanea presenti nel territorio nazionale, l'Istituto superiore di sanità, in raccordo con i Ministeri competenti, si avvale di una rete nazionale di laboratori individuati, in via prioritaria, tra i laboratori di riferimento con esperienza pluriennale già operanti in epoca pre-pandemica per le attività di sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Per tali adempimenti, l'Istituto superiore di sanità e i laboratori di riferimento si avvalgono delle risorse di cui al successivo comma 6, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 3 e 4 per la trasmissione dei dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2.";*

*c) al comma 2 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti: "*, di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

*d) al comma 2, dopo le parole "individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale" sono inserite le seguenti: "*, in via prioritaria individuato tra i laboratori di riferimento, già operanti in epoca pre-pandemica, con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili anche a potenziale impatto pandemico,".

---

#### 12.0.44

DI PIAZZA, ROMANO, PIRRO, PUGLIA, CATALFO, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 12-bis**

*(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)*

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dei lavoratori delle aree e dei comparti del pubblico impiego.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

#### 12.0.46

PAPATHEU

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite con le seguenti: "*tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019,*". Le

predette assunzioni possono essere effettuate nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 12.0.49

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

Art.12-bis

*(Norme interpretative in materia d'incentivi  
del jobs act, per la promozione di forme di lavoro stabile)*

1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

---

## **12.0.52**

COMINCINI, MALPEZZI, CASTELLONE, ROMEO, BERNINI, DE PETRIS, FARAONE, LANIECE, BALBONI, D'ALFONSO, RIVOLTA, Emanuele PELLEGRINI, ROJC

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **Art. 12-bis**

#### ***(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)***

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono imprese sociali, qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione

dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.

4. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

---

## Art. 13

### 13.1

MATRISCIANO, PUGLIA, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)", sono sostituite con le seguenti: "e un rappresentante dell'INPS";»;

*b) dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 9, comma 1, le parole: "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA", sono sostituite con le seguenti: "L'INAIL e l'INPS" e, conseguentemente, ovunque ricorrano, le parole "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA" sono sostituite con le seguenti "L'INAIL e l'INPS".».

---

### 13.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), capoverso comma «1-bis» sostituire le parole «2 volte l'anno» con le seguenti «4 volte l'anno»;

b) alla lettera d) capoverso «art. 14» al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo « I lavoratori delle aziende sospese ai sensi del presente comma continuano a percepire regolare stipendio ed emolumenti a questo annessi, fino alla ripresa dell'attività.

---

### 13.3

ROMANO, BRESSA, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, GRASSI, MAFFONI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

*Al comma 1, lett. a) eliminare le parole: «e può essere convocato».*

---



### 13.4

MATRISCIANO, PUGLIA, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."»

*b) dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."»

---

### 13.5

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, PUGLIA

*Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «dall'Ispettorato nazionale del lavoro», aggiungere le seguenti: «per mezzo del proprio personale in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi.»*

---

### 13.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, primo periodo, le parole «l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare, quando risulta l'inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,».

b) il comma 16 è soppresso.

*Conseguentemente, all'art. 13, comma 1, lett. d), art. 14, comma 3, eliminare le parole da «nell'immediatezza» fino a «relativo verbale».*

---

### 13.20

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, sostituire le parole: "*l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.*" con le seguenti: **«l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.»**

### **13.25 (testo 2)**

FEDELI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine";

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124."

---

### **13.26**

DE POLI, FLORIS, TOFFANIN, MALLEGNI, GALLONE, SCIASCIA, CALIENDO

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, dopo le parole «Allegato I» aggiungere le seguenti: ", *sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione*".*

---

### **13.32**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### 13.34

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente*

"2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime".

---

### 13.35

FEDELI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime.»

---

### 13.36

MARINO

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 2, le parole "è fatto divieto" sono sostituite con le parole "può essere fatto divieto".*

---

### 13.38

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il tra-

sgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze, comunque sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".«

---

### **13.39**

CALIGIURI, MALLEGNI

*All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

---

### **13.40**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, MONTANI, DE VECCHIS

*All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

---

### **13.42 (testo 2)**

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.»

---

### **13.44**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14, al comma 4 sopprimere il primo periodo*

---

### **13.45**

CONZATTI, MARINO

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integrano:

a) in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL;

b) il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

---

### 13.46

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL» inserire le seguenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».*

---

### 13.56

ROMANO, BRESSA, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, GRASSI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

*Al comma 14, sostituire le parole «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».*

---

### 13.57

BRESSA, ROMANO, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, GRASSI, MAFFONI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

**«d)-bis all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:**

*«b)-bis nominare con incarico formale il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.»*

**d)-ter all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:**

*«a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezio-*

ne collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.»

**d)-quater all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera f), è inserita la seguente:**

«f)-bis: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.»

**d)-quinquies all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:**

«8-bis: Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.»

**d)-sexies all'articolo 37:**

1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo:

«L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.»

2) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

«7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.»

**d)-septies all'articolo 55, comma 5:**

1) alla lettera c) dopo le parole: »commi 1, 7« è inserito il seguente: »7-ter)«

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

»d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-bis).«



**d)-octies all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti:**

»ed f-bis.«

---

### **13.58**

BRESSA, ROMANO, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, MAFFONI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis all'articolo 37:*

1) al comma 2 è inserito il seguente capoverso:

"Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa."

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso."

---

### 13.59 (testo 2)

LUCIDI, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*"d-bis) all'articolo 50, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Fatti salvi accordi di maggior favore, il numero minimo di ore annue a disposizione di ogni singolo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'esercizio delle sue funzioni è in ogni caso pari a due per ogni dipendente dell'unità produttiva, entro un intervallo compreso tra le 50 e le 1.000 ore, escluse quelle necessarie per gli spostamenti. Le ore a disposizione per l'esercizio delle funzioni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quelle per gli spostamenti sono considerate nella distribuzione dei carichi di lavoro e, ai fini dei termini e degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e aziendale, rientrano nell'orario di lavoro.»";*

*b) alla lettera e), numero 1), sopprimere le parole "previa definizione dei criteri identificativi".*

*Conseguentemente,*

*all'allegato I, capoverso «ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)», aggiungere in fine la seguente fattispecie:*

*"13. Mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Euro 3.000."*

---

### 13.66

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso "8-bis", dopo le parole: "comunicano", inserire le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679»;*

*b) al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»*

---

### 13.68

FEDELI

*Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

---

### 13.71

FEDELI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 giugno 2022»;*

---

### 13.74

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis)all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001", sono inserite, in fine, le seguenti: «aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti».*

---

### 13.75

MARINO

*Al comma 1, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole "1 giugno 2001" sono inserite le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".*

---

**13.82**

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58,";»

---

**13.83**

FEDELI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'articolo 99, al comma 1, dopo le parole «direzione provinciale del lavoro nonché», sono inserite le seguenti: «alle Casse edili e,»;"

---

**13.84**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Al comma 1, alla lettera f) dopo le parole: "all'articolo 99,", inserire le seguenti:*

«al comma 1, dopo le parole "direzione Provinciale del Lavoro nonché", sono inserite le parole: "alle Casse Edili e," e».

---

**13.85**

PITTELLA

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 79, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

»2.1. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."«

---

**13.86**

PITTELLA

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole "1° giugno 2001" sono inserite le seguenti ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".

---

**13.90**

DE POLI

*All'Allegato I di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) sopprimere il numero 12.*

---

**13.93**

FLORIS, TOFFANIN

*All'Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;».*

---

**13.97**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente «12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto»;*

---

**13.106**

RICCIARDI, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica. L'ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento."»

---

**13.107**

MARINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 79, comma 2, del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, è adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto».

---

**13.108**

ROMANO, BRESSA, MATRISCIANO, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, GUIDOLIN, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.»

---

**13.115**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi eseguire periodicamente.

---

**13.121**

PERGREFFI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, ROMEO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis Al fine di sostenere i restauratori di beni culturali e i collaboratori restauratori di beni culturali, settore colpito dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », in deroga alla disciplina di cui all'articolo 29, comma 10, d.lgs. 42/2004, possono acquisire la qualifica di restauratore coloro i quali, al 30 giugno 2014, abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Con decreto del Ministro della Cultura, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'attribuzione della qualifica in oggetto. »

---

**13.124**

CALIGIURI, MALLEGNI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

---

### 13.0.1

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 13-bis

*(Credito d'imposta per l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette alla piena applicazione delle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022 per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta spetta per ciascun beneficiario fino ad un massimo di

- a) 10.000 euro per le imprese con volume d'affari fino a 400mila euro;
- b) 20.000 euro per le imprese con volume d'affari da 401mila a 1 milione di euro;
- c) 40.000 euro per le imprese con volume d'affari da 1 a 5 milioni di euro;
- d) 80.000 euro per le imprese con volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

3. I massimi di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 settembre 1994, n.220 (SO).

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;
- c) addestramento del personale;



d) consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e stesura dei protocolli di sicurezza;

e) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

7. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

---

### 13.0.3

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

---

#### **13.0.4**

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**"Art. 13-bis**

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamen-

to accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

Conseguentemente:

a) è abrogato il comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04

---

### 13.0.6

#### QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 13-bis*

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

*1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."*

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

Conseguentemente:

a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.

---

### **13.0.7**

MANGIALAVORI, CALIGIURI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 13-bis*

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

*1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."*

*2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.*

*Conseguentemente:*

*a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;*

*b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.*

---

### **13.0.24**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Aggiungere il seguente articolo:*

**Articolo 13.bis**

***(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)***

All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, neces-

sari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."

---

### 13.0.26

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **Articolo 13-bis**

##### ***(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)***

Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si aggiunge in fine "il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita".

---

### 13.0.28

PIRRO, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, LOREFICE, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

---

### 13.0.29

DE BERTOLDI, BAGNAI, DI PIAZZA, MARINO, PITTELLA, STEGER, TOFFANIN

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### Art.13-bis

*(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per

causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per «grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base

alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.



14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **13.0.32**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 13-bis

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche

attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.

---

**13.0.33 (già 13.28)**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

"13-*bis*.

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole «Allegato I» aggiungere, in fine, le seguenti: «, sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione»."

---

**Art. 14**

**14.3**

DONNO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653".».

---

## **Art. 15**

### **15.0.1**

LANNUTTI, BOTTO, ANGRISANI, ORTIS, CRUCIOLI, ABATE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.15-bis

*(Sospensione dell'IVA su pane e pasta)*

1. Al fine di far fronte all'emergenza economica e alle ricadute sulle famiglie dovute agli aumenti dei costi nel settore agroalimentare, si prevede per l'anno in corso la sospensione dell'IVA su pane e pasta, considerati beni di prima necessità.»

---

### **15.0.3**

PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI,  
PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

«Art.15-bis

Al fine di garantire la prosecuzione in sicurezza dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ed il superamento dei maggiori pericoli connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi finanziati dall'Avviso Pubblico n. 26811 del 06/08/2021 del Ministero dell'Istruzione "Per l'assegnazione agli Enti Locali, Titolari di competenze Relative all'Edilizia Scolastica ai sensi della l. 11/01/1996 n.23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" è prorogato al 30 giugno 2022.»

---

### **15.0.7**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art.15-bis

*(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)*

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

---

## **Art. 16**

### **16.2**

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*1. Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata."*

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

### **Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

### 16.3

MANGIALAVORI, CALIGIURI, SICLARI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3 bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata."

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

#### **Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

## 16.7

D'ALFONSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto con-

venzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

---

## 16.9

RIVOLTA, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO, ALESSANDRINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
<b>Abruzzo</b>	15.437.118,57
<b>Basilicata</b>	-
<b>Calabria</b>	78.655.325,63
<b>Campania</b>	-
<b>Emilia Romagna</b>	19.863.976,45
<b>Lazio</b>	2.607.236,44
<b>Liguria</b>	-
<b>Lombardia</b>	159.511.996,65
<b>Marche</b>	-
<b>Molise</b>	219.505,24
<b>Piemonte</b>	-
<b>Puglia</b>	-
<b>Toscana</b>	22.484.825,22
<b>Umbria</b>	3.797.827,29
<b>Veneto</b>	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

## 16.10

PITTELLA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*3-bis.* In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

*3-ter.* Gli idonei di cui al comma *3-bis*, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della Economia e delle Finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico.



### 16.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Provincia autonoma con riferimento alle entrate erariale derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.»

---

### 16.15

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

---

### 16.16

PITTELLA, MANCA

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

10-ter. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 10-bis, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione,

all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

*10-quater.* Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.

*10-quinquies.* Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma *10-ter* del presente articolo.

*10-sexies.* Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

---

## 16.22

ALFIERI, CANDIANI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« *10-bis.* Le somme dovute ai Comuni di Frontiera per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito.»

---

## 16.23

D'ALFONSO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« *10-bis.* All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *e-bis*), sono aggiunte le seguenti:

« *e-ter*) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

*e-quater*) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;».

---

## 16.0.2

MANGIALAVORI, CALIGIURI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 16-bis*

*(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. Struttura commissariale del Governo

1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la Struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i conseguenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.

4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.

5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei

alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.

8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di orga-

nizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.

9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

10. Ogniquale volta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili - anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660

per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui al precedente comma 6.

13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.

14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.

15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-

stero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria."

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'an-



no 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.

5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della provincia.

6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.

7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preven-

tivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.

8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19."

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria

1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza Sanitaria e

provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocatione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma

3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. L'indicato Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse."

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'Economia e delle Finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'art. 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della Guardia di Finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissariale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgono le competenze della medesima Agenzia.

3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1.

e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."

2) il comma 2 è soppresso.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale."

---

#### **16.0.4**

DI PIAZZA, LEONE, CAMPAGNA, CATALFO, D'ANGELO, PUGLIA, TRENTACOSTE, MARINELLO, ANASTASI, RUSSO, LOREFICE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana).*

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

2. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al precedente comma, gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.

3. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.

4. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.».

---

## 16.0.5

GIAMMANCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-bis**

*(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)*

1. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

2. Il Governo autorizza il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana, al 30 novembre 2021.

3. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo art. 28, della legge 196/2009;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### 16.0.9

FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 16-bis.**

*(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)*

1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691 è sostituito dal seguente:

"691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

---

### 16.0.20 (testo 2)

DELL'OLIO, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**

*(Misure urgenti per le imprese di pubblico esercizio)*

1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai commi 4 e 5, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022».

2. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere

dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Per l'anno 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

4 Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## 16.0.22

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.16-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2.La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.»

---



### 16.0.23

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)*

1. All'articolo 14-*quater* del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente: "I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-*bis*, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".».

---

### 16.0.24

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.".».

---

**16.0.25**

PITTELLA, D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis**

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

---

**16.0.28 (testo 2)**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 16-bis**

1. Ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, trovano applicazione con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. I Documenti Unici di Regolarità Contributiva già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riesaminati ad istanza degli interessati.

---

### **16.0.31**

MISIANI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 16-bis**

*(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)*

1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitali della cultura italiana" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

---

### **16.0.32**

PITTELLA, MATRISCIANO, D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Poligrafici)*

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 1,3 milioni per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **16.0.46**

PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.16-bis.**

1. L'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n.160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei

familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

---

#### **16.0.55**

BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Disposizioni in materia di imposta municipale delle Fondazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano altresì agli immobili di proprietà delle Fondazioni i cui statuti siano stati approvati con Regio Decreto purché destinati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.»

---

#### **16.0.58 (testo 2)**

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, LANNUTTI, LA MURA, LEZZI

*"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis. (Disposizioni urgenti in materia di usura)**

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente: "Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."

2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,".

---

## **Art. 17**

### **17.1**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La quota relativa alla distribuzione degli utili di esercizio, maturati a decorrere dall'anno 2021 dalla gestione del Fondo Nazionale del Turismo di cui all'art. 178 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, spettante al ministero del Turismo, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad un apposito Fondo da istituire presso lo stesso Ministero del Turismo, destinato annualmente ad interventi ed iniziative di rilancio e promozione del settore turistico.»

---

### **17.2**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 178, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di cui al comma 1 é incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPESS volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."»

---

### 17.3

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole "delle strutture ricettive alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast" con le seguenti: "dei bed and breakfast muniti di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificati mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva a carattere non imprenditoriale".»

---

### 17.0.1

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 17-bis

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, per l'anno 2021, dell'importo dello stanziamento di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzato al 31 dicembre 2021.

2. Le risorse di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

3. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre

2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

---

### **17.0.2**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 17-bis**

1. Le risorse di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 75 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

---

### **17.0.3**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 17-bis**

1. Le risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 5 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finan-



ziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

---

### **17.0.6**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 17-bis**

1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 30 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

---